

STATUTO
ASSOCIAZIONE PIETRE VIVE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Articolo 1

Costituzione – Denominazione - Sede

È costituita l'Associazione denominata "Pietre Vive Organizzazione di Volontariato".

L'utilizzo dell'acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La sede dell'Associazione è in Salerno, Via Casa Vicinanza s.n.c.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede dell'Associazione potrà essere trasferita nell'ambito del comune di Salerno.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria, la sede dall'Associazione potrà essere trasferita al di fuori del comune di Salerno.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperti uffici periferici dell'Associazione su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare attraverso la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte, la diffusione dell'esercizio dell'attività sportiva, la tutela dei diritti civili, la beneficenza, l'assistenza sociale, l'istruzione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017:

Lettera f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Lettera u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale,

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, potrà svolgere le seguenti attività: a) operare in favore dei giovani e degli anziani, attraverso l'acquisto di attrezzature o il sostegno economico offerto alle strutture che si occupano di tali soggetti, quali scuole, con particolare riferimento a quelle del ciclo primario, associazioni sportive e non, case di cura e di riposo ecc.; b) offrire sostegno economico alle strutture pubbliche e private, per il recupero di beni di interesse storico, artistico e culturale; c) operare a sostegno delle strutture sanitarie pubbliche e sotto il loro diretto controllo, per l'acquisto di attrezzature di particolare rilevanza, per l'attività delle medesime strutture; d) operare, in genere, in favore di tutte le categorie svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.



L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla normativa in vigore.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

Soci

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Possono essere soci tutti i cittadini, italiani e non, che, riconoscendosi nelle finalità espresse dallo Statuto e negli obiettivi dell'Associazione, intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere, di conseguenza, richiesta per un periodo temporaneo.

Per acquisire la qualifica di socio occorrerà presentare apposita richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo; in tale richiesta dovrà essere contenuta la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto ed i regolamenti.

Se il Consiglio Direttivo non si pronuncia, entro un mese dalla presentazione della richiesta di ammissione, la richiesta stessa si intende accolta.

In caso, invece, di non accoglimento, la delibera in tal senso adottata dal Consiglio Direttivo – a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio segreto - dovrà essere comunicata all'interessato in forma scritta, indicando le motivazioni.

L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e come tali, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto.

- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.
- di partecipare alle Assemblee e di votare sulle materie oggetto delle stesse, con particolare riguardo alle delibere concernenti le modifiche dello statuto e dei regolamenti e l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario;
- di rivestire la qualità di elettorato attivo e di potersi candidare agli organi sociali;
- di partecipare ad ogni attività associativa;
- di poter usufruire dei servizi resi dall'Associazione, con le modalità ed i termini stabiliti dagli organi sociali.
- di recedere dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti, ed in particolare hanno l'obbligo di:

- versare le quote associative, le quote mensili e le eventuali somme integrative, con le modalità ed i termini stabiliti dagli organi sociali; tali somme sono versate a titolo

espressamente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci; le somme versate, a qualsiasi titolo, non sono trasferibili e non sono, mai, rivalutabili;

- sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- tenere, all'interno degli ambienti dell'Associazione, il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione ed al decoro, non tenendo, altresì, discorsi contrari ai principi morali;
- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità, per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

La qualifica di socio è, normalmente, incompatibile con qualunque forma di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, tranne nei casi e con le modalità espressamente previsti dalla normativa per tempo in vigore.

Articolo 5

Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni – ogni socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione formale al Consiglio Direttivo; il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo ed è subordinata all'integrale pagamento delle somme eventualmente dovute dal socio dimissionario alla data delle dimissioni;
- esclusione – è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, per morosità, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio segreto, dovrà essere comunicato, per iscritto, all'interessato a mezzo lettera raccomandata a/r o mediante consegna personale;

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, abbiano perso la qualifica di socio, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa, né al rimborso delle quote versate, che non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio o Fondo di Dotazione dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quota sociale annua di iscrizione;
- contributi ordinari e straordinari dei soci deliberati dagli organi sociali;
- contributi straordinari volontari dei soci;
- contributi volontari di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, estranee all'associazione;



- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- le somme provenienti dal c.d. “5 per mille”, una volta che l'Associazione abbia visto riconosciuto tale diritto dagli organi statali preposti;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni e lasciti, da chiunque provengano;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono approvate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

In nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, recesso, esclusione o decadenza dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- l'Organo di controllo.

Articolo 8

L'Assemblea ordinaria dei Soci

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci, in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, con avviso scritto, affisso nei locali dell'Associazione e/o in altri luoghi ritenuti idonei, o inviato a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; nell'avviso devono essere indicati i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dove si terrà l'adunanza, nonché, la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione; la seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed il verbale è redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da uno dei presenti, nominato dal Presidente.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle conseguenti delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero di associati presente e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;



- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere debitamente trascritte nel libro dei Verbali delle Assemblee e rimangono affisse, nei locali dell'Associazione, durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 9

L'Assemblea straordinaria dei soci

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, o su richiesta scritta, indicante gli argomenti posti all'ordine del giorno, formulata da tanti soci che rappresentino un terzo della compagine sociale, con avviso scritto, affisso nei locali dell'Associazione e/o in altri luoghi ritenuti idonei, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; nell'avviso devono essere indicati i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dove si terrà l'adunanza, nonché, la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione; la seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo la prima.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed il verbale è redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da uno dei presenti, nominato dal Presidente.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria e delle conseguenti delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero di associati presente e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, ad esclusione di quelle Assemblee che abbiano per oggetto la modifica dello statuto sociale, con particolare riguardo per la modifica dell'oggetto sociale, e lo scioglimento dell'Associazione. In tali casi, per la validità della deliberazione, sia in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere debitamente trascritte nel libro dei Verbali delle Assemblee e rimangono affisse, nei locali dell'Associazione, durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Le votazioni durante le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgono, normalmente, per alzata di mano; qualora ne faccia richiesta un decimo dei presenti, le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto.

Articolo 10

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario per la vita dell'Associazione.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Esso può essere convocato su richiesta formale di un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente deve convocare il Direttivo, nei modi previsti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

La convocazione deve avvenire mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale o mediante invio a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail, almeno dieci giorni prima della data della riunione riportando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. .

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo, assunta a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- redigere i programmi delle attività sociali, sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- proporre eventuali modifiche allo statuto;
- predisporre i regolamenti di funzionamento;
- proporre lo scioglimento dell'associazione;

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'EQ' inside a circle, and the second is a more complex, cursive signature that appears to be 'MB'.

- proporre l'ammontare delle quote associative annuali;
- deliberare in merito alla decadenza dei soci;
- approvare la stipula di atti e la conclusione di contratti inerenti l'attività sociale;
- assumere i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo decade:

- per le dimissioni contemporanee della metà più una dei suoi componenti;
- per il venir meno, per qualsiasi causa e non contemporaneamente, della metà più uno dei suoi componenti.

Nell'ipotesi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente o, in caso di suo impedimento o mancanza, il Vice Presidente o, in caso di impedimento o mancanza di entrambi, il Consigliere più anziano, provvederà, entro 15 giorni, alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, da celebrarsi entro i successivi trenta giorni, al fine di indire le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, secondo le modalità contenute nell'art. 9 del presente statuto, curando, nel contempo, l'ordinaria amministrazione.

Articolo 12

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito è generale; eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In caso d'urgenza, il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti che ritiene utili e necessari per il raggiungimento dei fini associativi, riferendo al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 13

Il Presidente Onorario

In considerazione dei valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può attribuire la Presidenza Onoraria a persona ritenuta idonea, per meriti, capacità e carisma, a rappresentare e simboleggiare gli scopi del presente Statuto.

Il Presidente Onorario dura in carica tre anni ed è rieleggibile; svolge la sua opera in favore dell'Associazione, anche partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola.

Articolo 14

Organo di controllo

L'Organo di Controllo, sia nel caso di nomina obbligatoria per legge, sia nel caso di nomina per libera determinazione, è nominato dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

In alternativa può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo, nella prima riunione, nomina al suo interno il Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto,



svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodicamente l'esistenza di cassa, la documentazione e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica la corrispondenza dei bilanci consuntivi alle registrazioni contabili, redigendo la relativa relazione di accompagnamento, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- controlla, in genere, il regolare svolgimento della vita sociale.

Articolo 15

Esercizio finanziario e bilanci

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Articolo 16

Scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere diviso tra i Soci.

Articolo 17

Norma finale

Per quanto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Associazioni, contenute nel Libro I del codice civile e alle norme contenute nei D.Lgs. n. 117/2017 e 112/2017.



Firmato digitalmente
da

**CARMINE
CALVANESE**

CN = CARMINE
CALVANESE
C = IT